

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURE

(Art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

**“FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MISCELATORE PER RIFIUTI BIODEGRADABILI DA
INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO CONSORTILE, COMPRESA LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DEL MACCHINARIO ESISTENTE” - CPV: 42990000-2**

C.U.P. D31E26000100005

C.I.G. BCF8F9C600

STAZIONE APPALTANTE:
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE RE-
GIONALE DI CHILIVANI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA, in
nome e per conto della Stazione Appaltante

OPERATORE ECONOMICO:

PATTO DI INTEGRITÀ



Modello C

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

**IL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI, con il
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna quale Centrale Unica di Committenza per le
attività di competenza**

E

L'operatore economico _____, sede legale _____,
C.F. _____, P.IVA _____, rappresentato da
_____, in qualità di _____.

Art. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patto di integrità costituisce misura di prevenzione di pratiche corruttive, concussive o dirette ad alterare la procedura e l'esecuzione dell'appalto di fornitura del miscelatore identificato in epigrafe. Per «Amministrazione» si intendono la Stazione Appaltante e la Centrale Unica di Committenza, ciascuna per le proprie competenze.

Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura ed eventualmente affidatario del contratto, affinché i propri comportamenti siano improntati ai principi di legalità e integrità in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione fino alla completa esecuzione contrattuale.

Il presente Patto riguarda esclusivamente la procedura identificata in epigrafe ed è parte integrante della documentazione di gara e del contratto, dalla selezione del contraente sino alla completa esecuzione delle obbligazioni.

L'operatore economico accetta e sottoscrive il Patto secondo il Disciplinare. L'applicazione delle conseguenze del suo mancato rispetto avviene nei presupposti di legge e secondo l'articolo 4 del presente Patto.

L'affidatario estende gli obblighi pertinenti del Patto ai subappaltatori e ai subcontraenti mediante specifiche clausole, in relazione alle attività da ciascuno svolte per l'appalto.

Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 36/2023, la legge n. 190/2012 e la normativa vigente. Le parti assumono, per quanto compatibili con le rispettive attività, i principi di condotta del D.P.R. 62/2013 e gli obblighi dei codici di comportamento degli enti applicabili e resi conoscibili con la documentazione di gara o sui siti istituzionali.

Restano ferme le disposizioni speciali effettivamente applicabili al finanziamento dell'intervento e gli obblighi antifrode previsti dalla legge e dagli atti di gara.

Art. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico

1. si impegna a garantire la legalità e l'integrità, in ogni fase del procedimento, provvedendo:
 - ad informare puntualmente, nell'ipotesi di avvenuto affidamento, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sul rispetto degli stessi;
 - a non porre in essere, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, accordi o azioni dirette a influenzare il contenuto del bando (o altro atto equipollente) o le modalità di scelta del contraente o di esecuzione del contratto oppure, in generale, volti a turbare il libero e ordinario svolgimento del procedimento di affidamento;
 - a non corrispondere né promettere ad alcuno dei preposti dell'Amministrazione, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a conseguire indebitamente un vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell'Amministrazione o, in generale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, per compiere un atto contrario ai suoi doveri;
 - a non ricorrere ad alcuna forma di intermediazione o opera di terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, finalizzata a perseguire un indebito vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell'Amministrazione;
 - ad evitare, in proprio e da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, di appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto le somme di denaro o altre cose mobili eventualmente possedute in ragione delle attività prestate a favore dell'Amministrazione;
 - a non rilasciare, formare, utilizzare o presentare dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere né omettere informazioni dovute.
2. nell'esecuzione contrattuale si impegna agli obblighi di condotta richiamati nell'articolo 1, per quanto compatibili, e in particolare a:
 - orientare la condotta, propria e di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla completa esecuzione contrattuale;
 - informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell'obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del richiamato [D.P.R. 62/2013](#);
 - consegnare copia cartacea o digitalizzata dei Codici di comportamento a tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (o trasmettere a ciascuno il link di pubblicazione online degli stessi atti) prevedendo, ove possibile e necessario, apposite sessioni formative e informative;
 - vigilare sull'osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
 - segnalare all'Amministrazione competente, mediante i canali previsti dalla normativa e nel rispetto delle tutele di riservatezza:
 - qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
 - qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto.

3. **si impegna all'applicazione della disciplina c.d. Whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo**, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:
- attivare, qualora soggetto del settore privato obbligato ai sensi del [D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24](#), un proprio canale di segnalazione interna dedicato al Whistleblowing da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
 - informare i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori della possibilità di utilizzare i canali interni dell'ente competente e, nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, il canale esterno ANAC, secondo i rispettivi presupposti e ambiti di applicazione;
 - rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal [D.lgs. 24/2023](#) (c.d. decreto whistleblowing) a vantaggio di coloro che segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;
 - adempiere agli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nei casi previsti dalla legge, salvaguardando le tutele riconosciute ai segnalanti;
4. **si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi**, in ogni fase del procedimento, e a tal fine deve:
- segnalare prontamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dipendente o dirigente o ai consulenti dell'Amministrazione;
 - comunicare i dati del titolare effettivo e le relative dichiarazioni nei casi in cui siano richiesti dalla normativa applicabile o dagli atti di gara;
 - rispettare, quando ne ricorrono i presupposti, il divieto di conferire incarichi o rapporti di lavoro nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto ai soggetti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per l'Amministrazione negli ultimi tre anni di servizio, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013;
5. ai sensi degli articoli 46 e 47 del [D.P.R. 445/2000](#) e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (articolo 76) dichiara:
- di non essersi accordato e di impegnarsi a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e, in particolare, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della [L. 287/1990](#); dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto.

In esecuzione, l'affidatario informa i subappaltatori e i subcontraenti degli obblighi pertinenti del Patto, inserisce nei relativi contratti apposite clausole e ne vigila il rispetto, ferme le responsabilità stabilite dalla legge e dal contratto.

Art. 3 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione

1. **si impegna a garantire la legalità, l'integrità e la trasparenza**, in ogni fase del procedimento, adottando tutte le azioni necessarie a prevenire, da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - qualsiasi tipo di violazione della normativa vigente e, in generale, dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
 - abusi della loro qualità o dei loro poteri, tesi a costringere o a indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altre utilità;
 - la ricezione o la promessa indebite, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità, per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri oppure per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
 - l'impiego, a proprio o altrui profitto, di invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che conoscano per ragione dell'attività svolta nel procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto e che debbano rimanere segrete;
 - l'utilizzo per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la rivelazione o l'agevolazione della conoscenza da parte di terzi di notizie d'ufficio, connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto, le quali debbano rimanere segrete;
 - evitare indebite appropriazioni o destinazioni ad un uso diverso da quello previsto di eventuali somme di denaro o altre cose mobili rese disponibili dall'Operatore economico per le finalità connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto;
 - rispettare gli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza previsti dal [D.lgs. 36/2023](#), nonché dalla [L. 190/2012](#), dal [D.lgs. 33/2013](#) e dalla normativa vigente in materia.
2. **si impegna a osservare e far osservare i principi e gli obblighi di condotta richiamati nell'articolo 1, secondo il rispettivo ambito di applicazione, e in particolare a:**
 - orientare la condotta di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell'appalto, dall'avvio del procedimento di affidamento fino alla completa esecuzione contrattuale;
 - informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell'obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
 - vigilare sull'osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
 - rispettare l'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori norme applicabili sul conflitto di interessi, verificando le dichiarazioni rese e adottando le misure necessarie;
 - agevolare e non ostacolare le segnalazioni, attraverso i canali dell'ente competente e secondo il D.Lgs. 24/2023, riguardanti:
 - qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
 - qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di terzi che possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto.

3. **garantisce la piena applicazione della disciplina c.d. Whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo**, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:

- attivare e pubblicizzare sul proprio sito istituzionale e con ogni altra forma ritenuta idonea, un proprio canale di segnalazione interna verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione, dedicato al Whistleblowing, da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
- informare tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, della possibilità di presentare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, rivolgendosi ai canali interni dell'Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione;
- rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal [D.lgs. 24/2023](#) (c.d. decreto whistleblowing) a vantaggio di coloro che segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;
- adempiere agli obblighi di denuncia previsti dalla legge, nel rispetto della disciplina applicabile e delle tutele di riservatezza dei segnalanti;
- effettuare, quando ne ricorrono i presupposti, le comunicazioni alla UIF della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 231/2007, secondo le disposizioni e le procedure applicabili.

Art. 4 SANZIONI

1. Le violazioni degli obblighi del presente Patto sono valutate in relazione a gravità, imputabilità e fase del procedimento, secondo l'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e il D.Lgs. 36/2023. Nel rispetto della proporzionalità, del contraddittorio e dei presupposti di legge, possono comportare:
 - esclusione dalla gara, nei casi consentiti dalla legge, tenuto conto degli articoli 10, 94, 95 e 96 del Codice e della disciplina dei patti di integrità;
 - decadenza dall'aggiudicazione o altro provvedimento previsto dalla legge, quando la violazione sia accertata prima della stipula e ne ricorrano i presupposti;
 - risoluzione del contratto nei casi e secondo le procedure di legge e le clausole contrattuali applicabili;
2. L'escussione delle garanzie è ammessa esclusivamente nei casi coperti dalle stesse e previsti dalla legge e dal contratto. Resta salvo il risarcimento del danno effettivamente subito e provato, evitando duplicazioni rispetto alle somme già acquisite per il medesimo danno.
3. Le sanzioni a carico dell'Operatore economico, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, verranno applicate dalla stazione appaltante secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene solo all'esito di un procedimento attivato dall'Amministrazione, nel rispetto di garanzie procedurali e adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.
5. Salvo che la legge, la normativa o il contratto di riferimento non prevedano diversi modi e termini procedurali per la specifica fattispecie, ove l'Amministrazione ravvisi gli estremi di una violazione del Patto, informa l'Operatore Economico dell'avvio del procedimento di cui al precedente comma, tramite comunicazione scritta, da trasmettere via PEC entro trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti costituenti violazione.

In tale sede l'Amministrazione contesta preventivamente l'addebito all'Operatore economico, con l'indicazione delle presunte violazioni e invito a fornire documenti e/o osservazioni scritte, entro il termine perentorio di quindici giorni. Qualora il RUP lo ritenga necessario in rapporto alla tipologia della specifica violazione, contestualmente avvisa l'Operatore stesso che - entro il medesimo termine - ha facoltà di sanare, ove possibile, la violazione e/o richiedere un colloquio con il medesimo RUP, anche con l'assistenza di un professionista, nel corso del quale fornire deduzioni orali e presentare la documentazione.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dalla data prevista per la loro trasmissione, oppure dall'intervenuto colloquio con il RUP, l'Amministrazione si pronuncia definitivamente in merito alla violazione, disponendo con provvedimento motivato l'archiviazione della procedura o l'applicazione delle sanzioni. Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato una sola volta per un massimo di ulteriori trenta giorni.

Art. 5 EFFICACIA

Il presente Patto di Integrità resta in vigore e le relative sanzioni sono applicabili sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Eventuali integrazioni del Patto sono adottate e comunicate nelle forme consentite dalla legge, nel rispetto della parità di trattamento e della disciplina delle modifiche degli atti di gara e del contratto. Non opera alcun rinvio automatico a futuri protocolli.

Art. 6 CONTROVERSIE

Le controversie sono devolute al giudice munito di giurisdizione e competenza secondo la legge, ferma la disciplina del Disciplinare. Il presente Patto non deroga alle norme inderogabili sulla tutela giurisdizionale.

Luogo e data _____

L'Operatore economico

L'Amministrazione

N.B. – In gara il Patto è sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, secondo il Disciplinare; non è richiesta la preventiva controfirma dell'Amministrazione. L'eventuale sottoscrizione di quest'ultima è acquisita nella fase contrattuale. Per il firmatario munito di procura si applicano le regole sulla dimostrazione dei poteri previste dagli atti di gara.